

Elementi essenziali dell'atto costitutivo di un Consorzio di scopo

Lo schema tipo di seguito riportato è da considerarsi una traccia funzionale alla stesura dei contenuti e degli elementi che devono necessariamente essere presenti e sviluppati nell'atto costitutivo.

Nell'atto costitutivo del Consorzio di scopo dovranno essere riportati i seguenti dati:

- l'elenco delle imprese agricole che si costituiscono nel Consorzio di scopo;
- la denominazione del Consorzio di scopo;
- la sede legale del Consorzio di scopo;
- l'ubicazione prevalente dell'area servita dall'invaso che si vuole realizzare;
- l'oggetto e lo scopo del Consorzio che deve comprendere la costruzione/ampliamento, la gestione, la manutenzione di un impianto irriguo per la fornitura di acqua ai fondi dei consorziati;
- la durata del Consorzio di scopo, non inferiore di norma a 20/30 anni, prorogabile con deliberazione dell'Assemblea;
- gli organi del Consorzio di scopo: l'Assemblea dei soci, il Comitato di Gestione (C.d.G.) o l'organo di amministrazione, il Presidente e il Vicepresidente;
- le modalità con le quali viene convocata l'Assemblea dei soci e i suoi compiti;
- gli obblighi a cui sono sottoposti i consorziati, tra i quali quello di sostenere tutte le spese stabilite dal Regolamento, concedere gratuitamente il collocamento e il passaggio nei beni di loro proprietà o comunque da loro coltivati, dei manufatti e tubazioni facenti parte dell'impianto irriguo e di quant'altro strettamente necessario per la costruzione ed il funzionamento dell'impianto stesso e di pagare le quote fissate dall'assemblea per la costituzione del patrimonio consortile.

In allegato all'atto costitutivo del Consorzio di scopo dovrà essere riportato il Regolamento per l'utilizzazione dell'impianto irriguo, il quale detta le norme per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto irriguo, suddiviso nelle seguenti parti:

- Costituzione e organi del Consorzio di scopo irriguo:
 - la composizione del Comitato di Gestione o dell'organo di amministrazione e le sue competenze: gestione tecnica e amministrativa dell'impianto, modifiche al Regolamento e predisposizione del calendario irriguo;
 - le prerogative ed i poteri conferiti al Presidente, necessarie per il raggiungimento dello scopo del Consorzio, la sua durata in carica e rieleggibilità;
- Norme relative alla distribuzione dell'acqua che comprendono:
 - la composizione dell'impianto: invaso, stazione di pompaggio, rete di distribuzione dell'acqua e prese aziendali;
 - il periodo irriguo ordinario: stabilito di norma fra il 1° marzo/aprile ed il 30 ottobre;

- il periodo irriguo straordinario, autorizzato dal Comitato di Gestione, salvo diversa disposizione dell'ARPAE Emilia-Romagna;
 - la responsabilità dell'uso razionale e della corretta utilizzazione dell'acqua;
 - i turni e orari di consegna dell'acqua: solitamente tutti i giorni 24 ore su 24, qualora si rendesse necessaria una distribuzione irrigua di tipo turnata, il C.d.G. predispone un calendario;
 - la necessità di limitare le derivazioni per far fronte ad una riduzione delle disponibilità idriche per mancanza di approvvigionamento;
 - l'esclusione della responsabilità del Consorzio di scopo a corrispondere un indennizzo o rimborso a seguito di eventuali riduzioni della dotazione di acqua, o nel caso di sospensione dell'erogazione per cause di forza maggiore;
 - l'impegno di ogni socio a non derivare annualmente un quantitativo idrico superiore a quello assegnatoli, salvo diversa disposizione del Comitato di Gestione;
 - l'obbligo di provvedere affinché siano evitate manomissioni alla bocchetta aziendale di pertinenza, la quale dovrà sempre restare chiusa con un lucchetto.
- Gestione e manutenzione delle opere costituenti l'impianto irriguo riportando:
- le modalità di riparto delle spese non coperte dal contributo dell'Operazione 4.1.03;
 - le modalità di riparto delle spese fisse: di norma in proporzione alla dotazione idrica assegnata;
 - le modalità di riparto delle spese variabili di esercizio: solitamente in proporzione ai prelievi effettuati;
 - le modalità di riparto delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria: tranne che per quelle effettuate sulle apparecchiature installate dopo la derivazione aziendale che sono a carico della singola azienda;
 - le modalità di riparto delle spese per la modifica e/o miglioramento dell'impianto;
 - l'impegno a sorvegliare ed impedire che vengano recati danni alle opere costituenti l'impianto;
 - l'assegnazione delle quote di volume idrico, che costituiranno la base per i conteggi del riparto delle spese, sulla base delle necessità delle singole aziende;
- Norme transitorie e finali.
- nel caso di richieste di ingresso di nuovi soci, queste dovranno essere autorizzate dall'Assemblea dei soci.